

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA AGRARIA - A.U.B.

(Emanato con Decreto Rettorale n. 454/2013 del 03/06/2013 e ss.mm.ii.)

Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione e Finalità)

1. L'Azienda Agraria – A.U.B. dell'Università di Bologna, nel seguito del presente Regolamento indicata come A.U.B., istituita ai sensi dell'articolo 25, comma 1 dello Statuto di Ateneo, è struttura di supporto per le attività istituzionali, didattiche, scientifiche e di servizio dell'Ateneo e svolge attività di sperimentazione in tutti gli ambiti scientifico-disciplinari, in particolare in ambito agrario e veterinario, utilizzando le risorse di cui al capo IV.

2. L'A.U.B. ha autonomia amministrativa, gestionale e organizzativa in base alle norme vigenti, allo Statuto, ai Regolamenti di Ateneo e alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2 (Articolazione e Dipartimenti di riferimento)

L'A.U.B. è articolata in Unità Operative che svolgono prevalentemente le attività per i seguenti Dipartimenti di riferimento: Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Scienze Mediche Veterinarie.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 3 (Organi)

1. Sono organi dell'A.U.B.:

- a) Presidente
- b) Direttore
- c) Comitato

Articolo 4 (Presidente)

1. Il Presidente è delegato dal Rettore, vigila sull'andamento complessivo delle attività dell'A.U.B., facendosi garante delle politiche unitarie di Ateneo in materia.
2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Comitato;
 - b) definisce in accordo con la programmazione triennale di Ateneo le linee di indirizzo dell'A.U.B. e vigila sull'andamento complessivo delle sue attività attraverso verifiche periodiche;
 - c) nomina i Responsabili delle Unità operative fra i professori di prima e seconda fascia in servizio presso l'Ateneo, su designazione dei Direttori di Dipartimento di cui all'articolo 2.

Articolo 5 (Direttore)

1. Il Direttore dell'A.U.B. è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore fra i professori di prima e seconda fascia in servizio nell'Ateneo e in possesso di competenze qualificate negli ambiti delle attività dell'A.U.B., dura in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente per una sola volta.
2. Il Direttore nomina, fra i Responsabili delle Unità Operative, un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) svolge ogni azione necessaria alla realizzazione degli indirizzi impartiti dal Presidente e dei piani e programmi deliberati dal Comitato, assicurando la loro attuazione attraverso la gestione coordinata delle risorse dell'A.U.B.;
 - b) ha funzioni di iniziativa e coordinamento delle attività dell'A.U.B.;
 - c) coordina le attività delle Unità Operative;
 - d) ha la rappresentanza istituzionale dell'A.U.B. nei rapporti esterni e con i terzi;
 - e) individua i fabbisogni e propone al Comitato la distribuzione delle risorse;
 - f) in sede di programmazione, formula al Comitato le proposte di budget economico e budget degli investimenti e la relazione di accompagnamento, in sede di revisione della programmazione propone al Comitato le variazioni di budget e in sede di consuntivazione propone al Comitato la documentazione contabile ed extracontabile necessaria alla redazione del bilancio d'esercizio unico di Ateneo secondo la disciplina vigente in materia di contabilità;
 - g) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Comitato, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - h) è consegnatario degli spazi e dei beni assegnati all'A.U.B. secondo la disciplina dei Regolamenti vigenti;
 - i) individua le esigenze di acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento della struttura e allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo;
 - j) sottoscrive gli atti a contenuto istituzionale e gestionale nei limiti e nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo;
 - l) è responsabile delle funzioni di gestione dei servizi TA con i poteri del privato datore di lavoro con riguardo ai poteri di direzione, specificazione e vigilanza sulla base di quanto indicato nel Regolamento di organizzazione dell'Ateneo;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- m) può delegare i Responsabili delle Unità Operative per la firma di atti di natura gestionale riferiti al personale TA, docente e altre figure a supporto delle attività che operano nella Unità Operativa, sulla base dei principi generali dei regolamenti in materia;
- n) assicura l'assunzione di operai agricoli, laddove si ravvisano le necessità, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa vigente;

- 4. Il Direttore, inoltre:
 - a) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dal Comitato;
 - b) promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi;
 - c) mette a disposizione le attrezzature, gli strumenti necessari e le risorse per le attività di ricerca e di sperimentazione.
- 5. Il Direttore è coadiuvato da un responsabile amministrativo-gestionale con competenze attribuite sulla base di Regolamenti di Ateneo.
- 6. Per lo svolgimento delle funzioni di gestione di cui al presente articolo, il Direttore si avvale di un Collegio di Direzione con funzioni consultive, costituito dal Direttore stesso e da tutti i Responsabili delle Unità Operative.

Articolo 6 (Comitato dell'Azienda Agraria A.U.B. – Composizione)

Il Comitato è composto dal Presidente che lo presiede, dai Direttori del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari e del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, dal Direttore dell'A.U.B. e dal responsabile amministrativo gestionale che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 7 (Comitato dell'Azienda Agraria A.U.B. – Compiti e funzionamento)

- 1. Il Comitato si riunisce trimestralmente in via ordinaria, ed in via straordinaria su convocazione diretta del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.
- 2. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 3. Le funzioni di segretario sono esercitate dal responsabile amministrativo gestionale. Di ogni riunione verrà redatto verbale.
- 4. Il Comitato è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta ai componenti con preavviso di 5 (cinque) giorni, ridotti a 2 (due) in caso d'urgenza, anche mediante posta elettronica.
- 5. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) esamina la congruità ed approva i progetti di attività scientifica, didattica e di servizio e delle eventuali attività produttive derivate, che sono presentati dal Direttore, compatibilmente con le risorse finanziarie ed il personale disponibile;
 - b) approva un piano triennale delle attività dell'A.U.B.;
 - c) propone annualmente al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi definiti da quest'ultimo, il piano di fabbisogno di risorse per il funzionamento e lo sviluppo dell'A.U.B.;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- d) propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti generali vigenti in materia;
- e) assegna il budget alle Unità Operative rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio di Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate all'A.U.B.;
- f) approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del Bilancio unico di Ateneo di esercizio e formula al Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla riduzione e cancellazione di crediti e debiti;
- g) delibera sulle esigenze di acquisto di beni e servizi e sugli ulteriori fabbisogni necessari allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, nei limiti e secondo i Regolamenti vigenti di Ateneo;
- h) approva l'autorizzazione a richiedere ed accettare fondi di finanziamento di progetti di ricerca;
- i) propone agli Organi Accademici le modifiche al presente Regolamento, a maggioranza assoluta dei componenti.

CAPO III – ARTICOLAZIONE

Articolo 8 (Unità Operativa)

1. Ogni Unità Operativa è coordinata da un Responsabile, nominato dal Presidente, su designazione dei Direttori di Dipartimento di cui all'articolo 2, che esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispone il programma delle attività di ricerca, didattica, di servizio e delle eventuali attività produttive derivate per la singola Unità Operativa indicando le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse;
 - b) presenta un rendiconto delle attività realizzate con le risorse utilizzate;
 - c) coordina funzionalmente il personale assegnato all'A.U.B. che opera nelle unità operativa di riferimento;
 - d) coordina con i Dipartimenti interessati lo svolgimento delle attività di cui al punto a);

CAPO IV – GESTIONE E RISORSE

Articolo 9 (Gestione)

1. Il modello gestionale applicato all'A.U.B. è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle disposizioni del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi.
2. All'organizzazione all'A.U.B. si applicano i principi espressi dal "Regolamento di organizzazione e del sistema dei servizi TA nell'Ateneo multicampus".

Articolo 10 (Risorse)

1. Il budget dell'A.U.B. è costituito da:

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- a) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
- b) proventi derivanti dallo svolgimento di attività di cui all'articolo 1 per specifici programmi formativi e/o di ricerca;
- c) fondi di ricerca dei Dipartimenti di riferimento di cui all'articolo 2, che sostengono finanziariamente i programmi delle attività realizzate dall'A.U.B.;
- d) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività della struttura;
- e) altri contributi pubblici e privati;
- f) erogazioni liberali;
- g) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

Articolo 11 (Terreni e Beni Immobili)

1. In conformità ai vigenti regolamenti d'Ateneo, l'A.U.B., per le proprie attività di sperimentazione in ambito agrario e veterinario ed al fine di poter operare concretamente quale struttura di supporto per le attività istituzionali didattiche, scientifiche e di servizio, è assegnataria dei terreni agricoli a qualunque titolo detenuti dall'Ateneo e degli edifici (costruzioni coloniche, magazzini, serre, laboratori, altre tipologie di edifici coerenti con le finalità dell'A.U.B.) che i Dipartimenti di riferimento consegnarsi a tale scopo conferiscono in gestione all'A.U.B. stessa.
2. L'A.U.B. assegnataria assume gli obblighi propri del consegnatario previsti dai regolamenti d'Ateneo in materia di sicurezza e di assegnazione e consegna dei beni immobili, ovvero gli obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008 e gli obblighi di segnalare con tempestività all'Area Edilizia e Logistica la necessità di interventi di manutenzione straordinaria di tipo edile ed impiantistico e di manutenzione ordinaria che l'Area Edilizia e Logistica effettuerà in conformità alle previsioni dell'articolo 15 del Regolamento sull'assegnazione e consegna dei beni immobili.
3. Sono escluse dall'assegnazione le aree edificabili di cui è stata deliberata la cantierabilità.

Articolo 12 (Beni mobili e Bestiame dell'Azienda Agraria A.U.B.)

1. L'A.U.B. procede all'inventariazione e gestione dei beni mobili, ivi compreso il bestiame, in conformità alle prescrizioni del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e Contabilità di Ateneo e di tutti i regolamenti e linee guida in materia.
2. In relazione alla conduzione e alla registrazione del bestiame, le Unità Operative sono tenute all'applicazione delle norme in materia.

CAPO V– DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali)

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i Dipartimenti di Scienze Agrarie, Scienze Mediche Veterinarie e Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, nella qualità di consegnatari, hanno conferito beni immobili in gestione all'A.U.B. con apposito verbale.
2. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed emanato con decreto rettorale che ne determina l'entrata in vigore.
3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.
